



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

OGGETTO: Ammissione parziale. Istanza di ammissione alla massa passiva n° 619 del 23/5/2017 trasmessa a mezzo pec dall'Avv.to Carmelo Gullo.

Deliberazione n° 88 del 14/09/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 14 del mese di settembre, alle ore 17,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente		X

Partecipa alla riunione il Sig. Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissetuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;



- ☛ con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "*Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi dell'art.

1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:

- i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
- i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
- i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
 - **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
 - **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione
- provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza/fascicolo di ammissione alla massa passiva **n° 619 trasmessa a mezzo pec in data 23 maggio 2017**, prot. OSL 1078 del 24/5/2017 dall'Avv.to Carmelo Gullo diretta ad ottenere il pagamento della somma di **euro 7.360,03** compresa IVA e CPA al netto della R.A. (€ 8.737,27 compresa IVA e CPA a lordo della R.A.) per due incarichi legali: 1) promosso dal Sig. I.A. innanzi al Giudice di Pace di Milazzo, definito con applicazione dell'art. 309 del c.p.c.; 2) promosso dalla Sig.ra C.M. innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., definito con sentenza n. 76/2015;

Che l'Organismo di Liquidazione ha comunicato al legale i motivi ostativi all'accoglimento con nota prot. 941/OSL del 21/5/2018 sui quali l'avv.to Carmelo Gullo ha presentato proprie osservazioni, giusta nota trasmessa via PEC in data 2 giugno 2018 prot. OSL 1079;



Ritenuto di dover rivalutare l'istanza tenuto conto della documentazione allegata dal legale e dell'attestazione resa dal responsabile del Procedimento dott.ssa Lorena Zumbo prot. Generale n. 31257 dell'1/6/2018 prot. OSL 1077, che in applicazione ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 e degli acconti corrisposti di € 200,00 per il giudizio I.A. ed € 250,00 per il giudizio C.M.:

1. accoglie per € 5.131,66 compresa IVA e CPA al lordo della R.A. (€ 4.351,51 al netto della R.A.);
2. esclude per € 3.605,61 compresa IVA e CPA al lordo della R.A. per rideterminazione della parcella applicando i minimi previsti dal D.M. 55/2014 e tenuto conto degli acconti già corrisposti;

Atteso che

- ☞ l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii. con nota prot. OSL n. 605 del 23/06/2021 inviata via PEC in pari data;
- ☞ con la superiore comunicazione è stata data facoltà all'istante di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;
- ☞ che il richiedente, ai sensi della normativa richiamata nelle superiori comunicazioni, non ha presentato controdeduzioni;

Ritenuto che l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 619 trasmessa a mezzo pec in data 23 maggio 2017, prot. OSL 1078 del 24/5/2017 dall'Avv.to Carmelo Gullo, secondo le risultanze istruttorie e ricalcolati gli importi a lordo della R.A., debba essere dichiarata:

- ammissibile parzialmente in quanto ad € 5.131,66 compresa IVA e CPA al lordo della R.A.;
- non ammissibile per € 3.605,61 compresa IVA e CPA al lordo della R.A., per rideterminazione della parcella applicando i minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 e tenuto conto degli acconti già corrisposti;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 619 trasmessa a mezzo pec in data 23 maggio 2017, prot. OSL 1078 del 24/5/2017 dall'Avv.to Carmelo Gullo:
 - ammissibile parzialmente in quanto ad € 5.131,66 compresa IVA e CPA al lordo della R.A.;
 - non ammissibile per € 3.605,61, per rideterminazione della parcella applicando i minimi previsti dal D.M. 55/2014 e tenuto conto degli acconti già corrisposti;





N° Istanza	Richiesto	Ammesso	Non Ammesso
619	€ 7.360,03 IVA e CPA compresi al netto della R.A. (€ 8.737,27 IVA e CPA compresi <u>a lordo della R.A.</u>)	€ 5.131,66 compresa IVA CPA a lordo della R.A. e detratti gli acconti già corrisposti.	€ 3.605,61

2. di dare atto che l'epoca di riferimento in cui è sorta l'obbligazione relativa al debito derivante dalle spese di condanna risultante nell'istanza di ammissione, nell'attestazione, e nell'istruttoria è collocabile nell'anno 2005/2006;
3. di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
4. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - a. al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b. al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
6. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco
 - Segretario Generale
 - Dirigenti dei settori;
 - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:
 - all'albo pretorio;
 - sul sito internet del Comune;
 - sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.



Il Funzionario dir. amm.vo
Dott.ssa Rosalba Mangano

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola
Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi
Il Componente - dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante
Scattareggia Rino Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 15/09/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
